

TRIBUNALE DI BERGAMO
21 NOV. 2018
PROT. N. 680/18 IMT.

Circolare operativa:

indicazioni connesse alla proposizione delle domande dirette alla liquidazione dei compensi degli avvocati.

Al fine di dare piena e corretta applicazione alla normativa di cui al dlgs.150/2011 e consentire un rapido svolgimento del procedimento ad essa relativo, i giudici della terza sezione comunicano quanto segue.

Alla luce delle indicazioni di cui a Cass. S.u. 4485/2018 l'introduzione della domanda per la liquidazione del compenso dell'avvocato o della condanna al relativo pagamento può avvenire soltanto con il rito speciale di cui agli artt. 14 dlgs 150/2011 e 702 bis c.p.c. (rito sommario speciale) ovvero tramite opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista, opposizione da introdursi con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Non è pertanto ammissibile l'introduzione delle predette domande tramite citazione o ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ordinario, salva comunque la possibilità per il giudice di applicare l'art. 4, c.1. delgs.150/2011 disponendo il mutamento del rito della controversia introdotta con citazione o con rito sommario ordinario.

E' opportuno che il ricorrente richiami nell'intestazione dell'atto oltre alla norma dell'art. 702 bis c.p.c anche l'art. 14 l.150/2011.

Il ricorso deve peraltro essere depositato presso la Cancelleria del Ruolo Generale; se esso viene depositato presso la Cancelleria del Ruolo di Volontaria Giurisdizione verrà trasmesso alla Cancelleria del Ruolo Generale per la relativa iscrizione e dovrà essere integrato il versamento del contributo unificato.

In forza del disposto di cui all'art. 3 delgs.150/2011 non è invece possibile provvedere al mutamento del rito ad opera del giudice secondo quanto prevede l'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c. .

Il giudizio introdotto può riguardare sia l'*an* che il *quantum*. Pertanto sia laddove l'avvocato chieda la liquidazione o la condanna previo accertamento del conferimento dell'incarico ovvero dell'espletamento delle attività indicate nella notula, sia laddove il convenuto in via di mera eccezione contesti l'esistenza di valido mandato o la mancata esecuzione di tutte od alcune prestazioni di cui si chiede il pagamento, la controversia resta soggetta al rito sommario speciale.

Nell'ipotesi in cui invece viene proposta domanda riconvenzionale, se essa consente un'istruttoria sommaria, essa verrà trattata secondo il rito sommario speciale unitamente alla trattazione della domanda di liquidazione o condanna; se invece l'istruttoria sommaria non sia possibile, occorrerà separare le domande e trattare la domanda riconvenzionale secondo il rito ordinario.

Quanto alla competenza, l'art. 14 dlgs.150/2011 indica la necessità che la domanda sia proposta innanzi all'ufficio innanzi al quale l'avvocato ha prestato la propria opera. La terza sezione resta dunque competente per la richiesta di liquidazione del compenso inerente all'attività espletata in tutte le cause civili trattate innanzi al Tribunale di Bergamo. Se la causa si è svolta innanzi al giudice

V.º

Bergamo,

21 NOV. 2018
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

di pace si ritiene di confermare il precedente orientamento della sezione csecondo il quale va data prevalenza al dato relativo alla necessaria identità tra il giudice che ha conosciuto del processo in cui sono state svolte le prestazioni ed il giudice della liquidazione e quindi essa deve essere promossa innanzi al giudice di pace. Laddove l'avvocato chiede la liquidazione del compenso di attività svolte in distinti giudizi di cui uno svoltosi innanzi al giudice di pace e altro innanzi al Tribunale, si ritiene che, ex art. 40,6° c. c.p.c., resti competente il Tribunale. Laddove poi si chiede la liquidazione del compenso per attività svolte in ambito penale e civile si ritiene che trovi applicazione il disposto di cui all'art. 40,3° c., c.p.c. e non debba pertanto applicarsi il rito sommario speciale, quanto il rito ordinario.

Per le cause già introdotte tramite citazione ordinaria o tramite ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non di rito speciale, la decisione della causa seguirà le forme del provvedimento conclusivo previsto dal rito adottato atteso che non è consentito al giudice mutare il rito oltre la prima udienza; né l'orientamento espresso dalla Suprema Corte consente l'adozione di un provvedimento collegiale, in forma di sentenza, diverso da quello espressamente indicato per il rito applicato.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di liquidazione acceda allo svolgimento di prestazioni professionali complesse e documentate con un notevole numero di documenti, è gradito il deposito delle copie di cortesia dei documenti stessi.

Si comunichi a cura della Cancelleria all'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

Si trasmette al Presidente del Tribunale di Bergamo per conoscenza.

Bergamo, 20.11.2018.

Il Presidente di Sezione

